

PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si intendono le attività commerciali in cui i prodotti vengono venduti per poter esser consumati sul posto, nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.

Pertanto si può affermare che vi sia somministrazione di alimenti e/o bevande quando sia presente una di queste caratteristiche: stoviglie di vetro o ceramica e servizio al tavolo. Le rosticcerie, le pizzerie al taglio, i kebab o le gelaterie che dispongono di banconi e sedie ma in cui non si effettua servizio al tavolo, ed in cui sono presenti, ad esempio, stoviglie a perdere rientrano nella categoria delle attività artigianali, poiché appunto non vi è somministrazione nel senso sopra descritto. Negli esercizi di vicinato con vendita di alimenti e bevande è consentita la vendita con il consumo sul posto, così come previsto dalla circolare della Regione Emilia Romagna nr. 22530 del 2007, condotte con le sole modalità che saranno meglio precisate.

Si definiscono pubblici esercizi i locali in cui l'accesso è libero a chiunque ed in cui si svolge un'attività imprenditoriale sottoposta a speciale autorizzazione di polizia. Il carattere di pubblicità dell'esercizio, inteso come condizione di fruibilità del locale, è dato dalla possibilità concreta per chiunque di accedervi liberamente e di poter usufruire dei servizi erogati. I pubblici esercizi si distinguono dai circoli privati appunto perché nel circolo privato l'accesso è subordinato al possesso della tessera di socio.

- Rifiutare, senza un legittimo motivo, la prestazione del proprio esercizio a chiunque la domandi e ne corrisponda il prezzo (articolo 187 Regolamento TULPS) EURO 1.032 -
AUTORITA' COMPETENTE: PREFETTO SANZIONI: UNIRISCOSSIONI -.

La Regione Emilia Romagna ha disciplinato l'intero settore della somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, disapplicando quasi completamente la legge nazionale nr. 287 del 1991 che rimane infatti in vigore solo per il richiamo alle norme riferite alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (ad esempio, articolo 100 del Testi Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) contenute nell'art. 9 della stessa legge nazionale del 1991.

Dal 10 agosto 2003 pertanto gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in Emilia Romagna sono assoggettati alle seguenti norme:

- Legge Regionale nr. 14/2003;
- Tulps e reg. esec. Tulps;
- Art. 9 della L. 287/91;
- Art. 14 (prezzi) del Decreto Legislativo nr. 114/98;
- Decreto Legislativo nr. 206/2005 (cd. codice del consumo);
- Articoli 64 e 71 del Decreto Legislativo nr. 59/2010 (requisiti);
- Articolo 49, comma 4 bis., del Decreto Legge nr. 78 del 2010 (istituisce la scia modificando l'articolo 19 della Legge nr. 241 del 1990).

La principale novità introdotta dalla legge regionale è l'abrogazione delle precedenti quattro categorie in cui si distinguevano i pubblici esercizi, stabilendo un'unica tipologia di esercizio, che comprende l'abilitazione alla vendita di alcolici di qualsiasi gradazione.

La nuova legge regionale, inoltre, ha reso l'autorizzazione a tempo indeterminato (non ha più scadenza dopo i 5 anni), ha abolito l'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio e ha semplificato tutti gli aspetti di carattere amministrativo legati all'esercizio di questa tipologia di attività, che sono definitivamente diventati di competenza dei comuni.

La legge regionale disciplina altresì le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività, quelle svolte al domicilio del consumatore e quelle svolte in locali non aperti al pubblico (circoli privati).

Per quanto concerne i distributori automatici, se i locali non sono adibiti esclusivamente all'attività di pubblico esercizio, si applica il Decreto Legislativo nr. 114/1998.

In Emilia Romagna non devono richiedere alcuna autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande i pubblici esercizi posti all'interno di: ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno. Devono essere comunque rispettati gli adempimenti igienico-sanitari.

Attività escluse dalla L.R.

- Agriturismo e turismo rurale (attività disciplinate dalla legge 05 Dicembre 1985, nr. 730 e Legge Regionale nr. 4/2009);
- Somministrazione resa alle persone alloggiate nelle strutture ricettive, ai loro ospiti e a coloro che ivi sono presenti in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- Circoli privati (D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235)
- Bed&breakfast

PROGRAMMAZIONE

La L.R. stabilisce che la regione promuova la programmazione dei Comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di promuovere la qualità del servizio e di salvaguardare aree di particolare interesse. Dopo la Delibera del 2004, in cui la regione stabiliva alcune direttive generali per la definizione da parte dei comuni dei criteri di programmazione di cui sopra, nel 2009 la Regione Emilia Romagna ha emanato un'altra Delibera, la nr. 1879 del 23 Novembre 2009 *“Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”*, che ha stabilito ulteriori direttive ispirate ai principi di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale.

Il quadro normativo così mutato, che non si basa più sul principio dell'equilibrio tra domanda e offerta e sulla conseguente fissazione di un parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni ma sulla più ampia liberalizzazione dell'attività imprenditoriale, ha fatto sì che fossero adottati nuovi criteri, da parte dei Comuni, per il rilascio delle autorizzazioni. In sostanza non è più previsto il contingentamento numerico delle autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per alcune aree di interesse storico artistico. Il Comune di Modena ha disciplinato la programmazione con la delibera del Consiglio nr. 20 del Marzo 2010.

Le attività comunque escluse dalla programmazione sono:

- Esercizi ove si svolgono anche attività di intrattenimento e svago (discoteche o alcune tipologie di pubblici esercizi annessi alle polisportive);
- Esercizi all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
- Esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburante;

- Esercizi annessi ai rifugi alpini;
- Esercizi polifunzionali;
- Mense aziendali e altre attività non aperte al pubblico;
- Circoli privati;
- Attività ricettive e bed breakfast;
- Attività temporanee (sagre, fiere, eventi ecc.);
- Attività svolte al domicilio del consumatore.

AUTORIZZAZIONI

L'articolo 86 del T.U.L.P.S. prevede che *“non possono esercitarsi, senza licenza del questore alberghi,, trattorie, osterie caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, o altre bevande alcoliche...”*

Nel tempo tale potere è stato trasferito ai comuni; per lungo tempo è stato quindi necessario chiedere l'autorizzazione all'apertura di un pubblico esercizio al Sindaco competente per territorio, l'autorità anche competente ad infliggere le relative sanzioni amministrative.

Da ultimo, l'art. 49, c. 4 bis, del Decreto Legge nr. 78/2010 ha istituito la SCIA, che ha a sua volta sostituito la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività): *“ogni atto di autorizzazioneil cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge....è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali....La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati e le qualità personaliL'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente”*.

Pertanto l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è attualmente subordinato al solo deposito di una segnalazione certificata di inizio attività presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune competente per territorio e può essere iniziato immediatamente.

In tale segnalazione, il titolare della ditta individuale o, nel caso di società, il legale rappresentante deve dichiarare il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71, commi da 1 a 6, del [decreto legislativo n. 59/2010](#).

L'autorizzazione/dia/scia deve essere esposta presso il pubblico esercizio, ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del Regio Decreto nr. 635/40 (Regolamento d'esecuzione Tulps).

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire nel rispetto delle norme /prescrizioni in materia di:

- 1) Edilizia e urbanistica

- 2) Destinazione d'uso dei locali
- 3) Sorvegliabilità
- 4) Igiene e sanità
- 5) Sicurezza e prevenzione incendi
- 6) Inquinamento acustico

a. EDILIZIA E URBANISTICA e DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI

Nell'ambito del procedimento in carico al Suap, successivamente alla presentazione della SCIA, vengono verificati il rispetto dei vincoli urbanistici indicati nel Regolamento Urbanistico Edilizio (vincoli peraltro indicati nei criteri di programmazione comunali) e la conformità dei locali allo stato dichiarato (vedi anche fac simile scia allegata).

b. SORVEGLIABILITA' (Decreto Ministeriale 17 Dicembre 1992, nr. 564)

I criteri di sorvegliabilità si applicano, come espressamente previsto nell'articolo 1 del DM di riferimento, ai locali e alle aree adibite, anche temporaneamente, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Lo scopo della norma evidentemente è quello di rendere accessibile e facilmente "sorvegliabile" tale tipo di locale da parte dell'autorità di P.S., in modo da evitare che durante il controllo qualcuno si possa sottrarre al controllo.

La caratteristica principale del pubblico esercizio è sempre stata storicamente quella di rappresentare il luogo di ritrovo e di aggregazione dei cittadini, con la conseguenza che questi luoghi in particolare devono essere, oltre che di diritto, controllabili anche in relazione alle persone ivi presenti.

Il già citato articolo 1 prevede che i pubblici esercizi siano costruiti in modo tale "da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso". Il decreto in esame considera sia la sorvegliabilità esterna che quella interna.

L'accesso e l'uscita dal p.e. deve avvenire esclusivamente da area pubblica (strada o piazza);

Tutti gli accessi devono essere visibili dalla pubblica via;

Non vi devono essere ostacoli all'ingresso o all'uscita del locale;

La porta d'accesso deve consentire sempre l'apertura dall'esterno;

Dal pubblico esercizio non si deve accedere ad abitazioni o aree private;

I singoli vani interni non possono presentare chiusure ovvero meccanismi tali da consentire a soggetti che vogliano sottrarsi ai controlli di polizia in atto di farlo (tale divieto è derogato per i servizi igienici e per tutti i locali dell'esercizio non aperti al pubblico (es. spogliatoio del personale addetto al locale). Questi locali comunque devono essere muniti di apposite targhe o insegne, anche luminose, che evidenzino chiaramente l'uso privato dei locali medesimi e di conseguenza la loro non accessibilità da parte di terzi.

Il rispetto dei criteri di sorvegliabilità è previsto dall'art. 8 della L.R. 14/2003. Le "autorizzazioni" possono essere sospese per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta, qualora vengano meno i criteri di sorvegliabilità; comunque prima della riapertura deve essere ripristinata la sorvegliabilità.

Pertanto qualora durante un controllo emergano dubbi sul rispetto di tali criteri (ad esempio presenza di porte aperte adducanti ad aree private) è necessario redigere rapporto al Sindaco per le sanzioni di cui sopra.

c. NOTIFICA SANITARIA

Dal 24 Novembre 2007 è stata abrogata l'autorizzazione sanitaria prevista dall'articolo 2 della Legge 283 del 1962 in ambito alimentare, sostituita dalla "registrazione", così come prevista dal regolamento CE 852/04.

Il regolamento CE prevede la registrazione presso le autorità competenti (Asl) di tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti. La registrazione non implica l'obbligo di un'ispezione preventiva da parte dell'organo competente. I responsabili di suddette attività sono quindi tenuti a notificare all'azienda Asl competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo. Copia della notifica sanitaria deve essere esposta presso il pubblico esercizio, ai sensi dell'art. 180, c. 1, del R.D. nr. 635/40.

d. ATTESTATI DI FORMAZIONE SANITARIA

La Legge della Regione Emilia Romagna 24 Giugno 2003, nr. 11 disciplina gli adempimenti cui deve attenersi il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande.

Per quanto è di nostro interesse, la legge non prevede l'obbligo di possedere alcun attestato di formazione sanitaria per le attività classificate a rischio igienico nullo (livello 0), cioè camerieri, lavapiatti, trasportatori, magazzinieri ecc...

Prevede invece l'obbligo di possedere l'attestato di formazione valido per anni 4 per le attività considerate a medio rischio igienico (livello 1) cioè baristi, fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine e analoghi, addetti alla vendita di alimenti sfusi (esclusi ortofrutticoli), personale addetto alla somministrazione /porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio assistenziali.

È necessario pertanto il possesso dell'attestato di formazione sanitaria anche per il personale addetto alla vendita di prodotti alimentari, nell'ambito degli esercizi disciplinati dal D.Lgs. nr. 114 del 1998 (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita).

Infine è obbligatorio possedere l'attestato di formazione valido per anni 3 per le attività classificate ad alto rischio igienico (livello 2) cioè cuochi, pasticceri, gelatai (produzione), addetti alle gastronomie (produzione e vendita), addetti alla produzione di pasta fresca, latte e formaggi, addetti alla macellazione, lavorazione, trasformazione e vendita (con laboratorio cibi pronti) delle carni, del pesce e dei molluschi, salumieri addetti alla produzione di ovo prodotti.

- Se durante il controllo è presente un addetto senza attestato di formazione sanitaria (perché mai conseguito) è prevista la sanzione ai sensi degli articoli 5 e 6 della L.R. nr. 11/2003 e della Delibera di Giunta Regionale nr. 342/04 (Euro 100,00 proventi e ricorso Asl) . È prevista analoga sanzione per il responsabile dell'attività che utilizzi addetti privi di attestato. Si precisa che tutti i soggetti citati hanno 30 giorni per adempiere all'obbligo di dotarsi dell'attestato dal momento dell'assunzione.

e. ATTIVITA' ACCESSORIE (sicurezza e prevenzione incendi/inquinamento acustico)

La L.R. 14/03, all'articolo 12, prevede che i pubblici esercizi possano installare e usare apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini e che possano effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 persone.

La legge però prevede anche come condizione necessaria a non trasformare il pubblico esercizio in locale di pubblico spettacolo che la clientela acceda al pubblico esercizio per la consumazione di alimenti e bevande e senza il pagamento di un biglietto di ingresso o l'aumento di costo delle consumazioni.

Pertanto, ad esempio, è possibile trovare nei pubblici esercizi un impianto stereo per la diffusione di musica o un apparecchio televisivo per riprodurre immagini; ancora è possibile che si svolga il Karaoke. Tuttavia il Comune di Modena prevede che qualora i piccoli trattenimenti di cui sopra avvengano all'aperto, nelle aree di occupazione esterna dei pubblici esercizi sia necessario richiedere apposita autorizzazione.

L'art. 68 del tulpas prevede che *“senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti ..”*. La licenza del Questore è stata sostituita da autorizzazione del Comune.

L'art. 69 tulpas prevede che *“senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti,”*.

Le attività di spettacolo e trattenimento necessitano perciò di autorizzazione in base all'art. 69 o 68 del tulpas. In quest'ultimo caso è necessario anche il nulla osta di agibilità previsto dall'art. 80 del tulpas, con riferimento all'art. 141 del relativo regolamento attuativo. In entrambi i casi l'autorizzazione è rilasciata dal Comune.

Consideriamo innanzitutto la definizione di spettacolo e trattenimento, utilizzando la stessa formulazione del Ministero dell'Interno (Circolare n. 52 del 20 Novembre 1982):

“ per spettacolo e/o intrattenimenti si intendono: tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità, intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica e l'ordine ...”.

E' necessario pertanto procedere alla verifica di tutti gli elementi caratterizzanti la manifestazione, quali ad esempio la tipologia e complessità dell'attività, le modalità di svolgimento, il luogo e le strutture allestite, la durata stessa dello spettacolo per determinare in quale fattispecie autorizzatoria rientri:

- in quella rilasciata ai sensi dell'art. 69 tulpas: manifestazione di “piccolo trattenimento” o spettacolo di piccola o modesta entità, in sale con capienza o afflusso superiore a 100 persone;

- in quella rilasciata ai sensi dell'art. 68 tulpas, previo nulla osta agibilità art. 80 Tulpas rilasciato dalla C.C.V.L.P.S: manifestazione di spettacolo con maggiori elementi di complessità (discoteca, pagamento del biglietto, ecc...).

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

La l.r. 14/03 disciplina altresì le autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo che in occasione di fiere, feste o mercati o altre riunioni tale attività sia soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. Le autorizzazioni non possono avere durata superiore ai trenta giorni e devono ovviamente riferirsi al solo periodo in cui l'attività si svolge. E' richiesto, anche in questo caso, il possesso dei requisiti morali e professionali, da parte di chi presenta la domanda.

Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuita non sono soggette ad autorizzazione.

RAPPRESENTANTE

L'art. 21, c. 2, l.r. 14/03 prevede che continuano ad essere applicate le disposizioni dell'art. 152 R.D. n. 635 del 06 Maggio 1940 (reg. tulps), come modificato dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 311 28 Maggio 2011; questo per impedire alle regioni di disapplicare le norme del tulps alle attività ricomprese nell'art. 86 tulps (pubblici esercizi in esame).

Rimane, infatti, tuttora in vigore per i pubblici esercizi il concetto di autorizzazione di polizia che, a tutela dell'interesse generale, deve essere rilasciata a "persone" che abbiano i prescritti requisiti e che pertanto diano affidamento di svolgere l'attività autorizzata non in contrasto con l'interesse pubblico. Le autorizzazioni di polizia, in base all'art. 8 tulps, sono personali e *"non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge"* (art. 93 tulps.)

In base al sopra citato art. 93 tulps per gli esercizi pubblici disciplinati dall'art. 86 stesso testo è ammessa la rappresentanza. Il rappresentante è colui che agisce in nome e per conto del titolare, perciò la legge richiede (art. 8, c. 2, tulps) che egli debba possedere gli stessi requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione.

Il rappresentante, quando sostituisce il titolare, ha le sue stesse responsabilità civili e penali e può compiere tutti gli atti. Durante il controllo di un p.e. è necessario pertanto che sia presente il titolare, quale figura dall'autorizzazione, o se espressamente indicato nello stesso atto, il delegato o rappresentante. Qualora ciò non si verifichi è necessario, per la valutazione dell'eventuale applicazione dell'art. 8, c. 1, redigere relazione di servizio.

Il preposto è la persona incaricata solo della gestione di un esercizio commerciale.

Ricordiamo che gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno la facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali destinati a pubblico esercizio per verificare il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni, poiché è impossibile che il titolare dell'autorizzazione sia sempre presente è stata prevista l'eccezione della rappresentanza.

Il consenso dell'autorità (Sindaco ora) alla gestione del pubblico esercizio da parte di persona diversa dall'autorizzato principale deve risultare dal titolo stesso con apposita annotazione.

ORARI E PREZZI

In base all'art. 31 del D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono più soggetti al rispetto degli orari di apertura e di chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio. Resta comunque l'obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico gli orari osservati.

Anche la chiusura temporanea del pubblico esercizio deve essere comunicata al pubblico, e se di durata superiore a trenta giorni deve essere comunicata anche in comune. La mancata esposizione al pubblico degli orari adottati, o del periodo di chiusura, comporta la sanzione ai sensi dell'art. 16, c. 3, e 19, c. 2. e 3, della l.r. 14/03: E. 308,00 – proventi e ricorso al Sindaco).

Per quanto concerne invece le occupazioni esterne di suolo, è necessario far riferimento ai singoli regolamenti comunali: Modena, ad esempio, prevede ancora un limite orario per la somministrazione nelle aree esterne.

L'obbligo della pubblicità dei prezzi è assolto con le seguenti modalità:

- esposizione della tabella della tariffa prezzi delle bevande/pietanze destinate alla somministrazione;
- se il pubblico esercizio effettua attività di ristorazione è obbligatoria l'esposizione di una tabella recante i prezzi anche all'esterno dell'esercizio, o comunque visibile dall'esterno.
- In entrambi i casi, per chi non ottempera è prevista la violazione ex art. 180, c. 1, r.d. n. 635/40 e art. 221 bis, c. 2, r.d. 773/31: sanzione E 308,00 - proventi e ricorso al Sindaco -.

È altresì obbligatorio, nel caso di servizio al tavolo, il menù da consegnare in ogni tavolo prima dell'ordinazione.

Per tutti i prodotti non destinati alla somministrazione, ma alla vendita per asporto (ad esempio panini, brioches, patatine o caramelle) è obbligatorio che sia indicato il prezzo di vendita, in modo chiaro e ben leggibile, come previsto dall'art. 14 del Decreto Legislativo nr. 114/1998. La non ottemperanza prevede la violazione all'articolo 14, comma 1, e 22, comma 3, del d.lgs. nr. 114/98: Euro 1032 - proventi e ricorso al Sindaco -.

Si precisa inoltre che se nel pubblico esercizio sono posti in vendita prodotti non alimentari (gadgets, souvenir...) è necessario effettuare apposita segnalazione al comune, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 114/98.

BEVANDE ALCOLICHE E SOMMINISTRAZIONE

Tralasciando i divieti previsti per i gestori di pubblici esercizi presenti sulle autostrade, consideriamo il Decreto Legge 03 Agosto 2007 nr. 117, come modificato dall'articolo 54

della Legge 29 Luglio 2010, nr. 120, che prevede alcuni obblighi specifici per i titolari e i gestori di locali di somministrazione, compresi quelli interni ai circoli privati.

Per costoro è obbligatorio:

- interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 3 della notte e non riprenderla nelle tre ore successive.
- La violazione al primo comma prevede una sanzione pari a 6.666,67 euro (proventi Stato, ricorso Prefetto); qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni è disposta la sospensione del titolo abilitativi per un periodo da 7 a 30 giorni, secondo valutazione dell'Autorità competente (Sindaco o Dirigente).

Inoltre per i gestori che proseguano l'attività oltre le ore 24:

- attrezzare il locale in modo che all'uscita sia possibile effettuare in maniera volontaria da parte dei clienti una rilevazione del tasso alcolemico, anche se a pagamento;
- esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolica e la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinino il superamento del tasso alcolemico legale per la guida.
- La violazione ai commi 2 e 3 prevede una sanzione pari a 400 euro (proventi Stato, ricorso a Prefetto).

La legge nr. 125 del 30 Marzo 2001, come modificata dal Decreto Legge 158/2012, prevede il divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche al minore di anni 18 ma maggiore di anni 16, mentre somministrare vendere bevande alcoliche ad un minore di anni 16 è reato, previsto dall'articolo 689 C.P. La somministrazione di bevande alcoliche al minore di anni 18, ma maggiore di anni 16, prevede una sanzione pari a 333,33 euro (proventi Stato, ricorso Prefetto).

Ricordiamo che anche per i pubblici esercizi, come per le attività commerciali, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni accessorie è necessario redigere relazioni di servizio a corredo del controllo da inviare al Sindaco.

CONTROLLO DI ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - MODALITA' OPERATIVE

1. Identificare chi gestisce di fatto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande: verificare sull'autorizzazione/scia la titolarità del pubblico esercizio (ditta individuale/legale rappresentante della società) e la presenza sulla stessa dell'indicazione di un eventuale rappresentante/delegato. Farsi rilasciare scontrino fiscale. Se sul posto non è presente né il titolare né il delegato segnalare la situazione per l'eventuale applicazione della violazione all'art. 8, c. 1, tulps . Prima di procedere, infatti, alla contestazione del verbale appare opportuno compiere ulteriori accertamenti nel tempo, poiché l'assenza temporanea del titolare o del delegato può essere giustificata dalla stessa norma.
 2. Identificare i dipendenti, con particolare attenzione agli addetti all'attività di manipolazione di alimenti e bevande.
 3. Accertare che siano esposte copia della SCIA /AUTORIZZAZIONE e copia della notifica sanitaria
- violazione art. 180, c. 1, r.d. 635/40 e art. 221 bis, c. 2, r.d. 773/31: euro 308,00 (proventi e ricorso al Sindaco)
4. Accertare la pubblicità dei prezzi:
l'esposizione della tariffa prezzi delle bevande/pietanze destinate alla somministrazione
- violazione art. 180, c. 1, del r.d. 635/40 e art. 221 bis, c. 2, r.d. 773/31: euro 308,00 (proventi e ricorso Sindaco).
- se il pubblico esercizio effettua attività di ristorazione, deve essere esposta una tabella recante i prezzi anche all'esterno dell'esercizio o comunque deve essere visibile dall'esterno
- violazione art. 180, c. 1, r.d. 635/40 e art. 221 bis, c. 2, r.d. 773/31: euro 308,00 (proventi e ricorso Sindaco).
- per tutti i prodotti non destinati alla somministrazione è obbligatorio che sia indicato il prezzo di vendita
- violazione agli artt. 14, c. 1, e 22, c. 3, d.lgs. 114/98: euro 1032,00 (proventi e ricorso al Sindaco).
5. Accertare che siano esposti gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, e l'eventuale giorno di chiusura
- violazione artt. 16, c. 3, e 19, cc. 2 e 3, l.r. 14/03: euro 308,00 (proventi e ricorso al Sindaco)
6. Accertare la presenza del cartello recante il divieto di fumo in ogni locale

- l'omessa esposizione comporta sanzione ex articolo 51, commi 1 e 5, della Legge nr. 3 del 2003 e articoli 2 e 7, comma 2, della Legge nr. 584 del 1975: euro 440,00 (proventi e ricorso Sindaco).

7. Accertare se vi siano insegne e tende o occupazioni esterne di suolo

- Verificare i singoli regolamenti comunali.

8. Ispezionare i locali e verificare il rispetto dei criteri di sorvegliabilità. La mancanza dei requisiti di sorvegliabilità può comportare la sospensione del titolo abilitativi.

- A tal fine occorre redigere dettagliata annotazione.

Verificare pertanto che:

- a. gli accessi al p.e. siano visibili dalla pubblica via;
- b. non vi siano ostacoli sulle vie d'accesso;
- c. l'accesso e l'uscita siano possibili direttamente dalla pubblica via;
- d. dal pubblico esercizio non si acceda ad abitazioni private;
- e. eventuali accessi ad abitazioni private siano chiusi a chiave;
- f. tutti i locali interni siano di facile accessibilità.

9. Verificare l'igiene dei luoghi. A Modena si applica il regolamento comunale d'igiene; la competenza per le violazioni è dell'Asl. Eventuali irregolarità vanno pertanto segnalate all'Azienda competente. In linea generale va controllato lo stato d'igiene dei luoghi: i locali devono essere in accurato stato di pulizia, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti, non vi devono essere macchinari o altri materiali non inerenti l'attività, devono essere adottati strumenti atti a combattere presenza di mosche o insetti. L'igiene riguarda anche il personale: in particolare l'abbigliamento deve essere pulito, la merce non deve essere presa direttamente dal cliente.

10. Accertare le modalità conservazione, nonché la data di scadenza degli alimenti deperibili. Gli alimenti preconfezionati devono recare l'etichetta in lingua italiana recante l'elenco dei prodotti e le modalità di conservazione. La mancanza comporta relazione di servizio all'Asl, e sequestro amministrativo della merce ai sensi dell'art. 13 della L.689/1981.

11. Verificare la presenza di eventuali spettacoli danzanti. La legge regionale permette per i pubblici esercizi l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo con capienza e afflusso non superiore a 100 persone, dove la clientela acceda per la consumazione senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di un biglietto di ingresso o di aumento di costi delle consumazioni. Nel comune di Modena per effettuare trattenimenti musicali anche senza ballo ma all'aperto (sulle superfici dedicate alle occupazioni esterne) è necessario richiedere apposita autorizzazione.